



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO  
DEL CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO E LO SVILUPPO  
DEI TRAPIANTI D'ORGANO**

*Emanato con Decreto 10 novembre 2007, n. 12194*



**UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039  
Email: [affari.generali@uninsubria.it](mailto:affari.generali@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano I  
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE  
PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEI TRAPIANTI D'ORGANO**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Membri aderenti al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Consiglio Scientifico .....	4
Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico .....	4
Art. 9 - Direttore Scientifico.....	4
Art. 10 - Finanziamenti.....	5
Art. 11 - Amministrazione e Funzionamento del Centro .....	5
Art. 12 - Beni.....	5
Art. 13 - Personale.....	5
Art. 14 - Modifiche al regolamento .....	5



#### **Art. 1 - Denominazione del Centro**

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerche per lo Studio e lo Sviluppo dei Trapianti d'organo.

#### **Art. 2 - Sede del Centro**

1. Il Centro afferisce e ha sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche.

#### **Art. 3 - Finalità del Centro**

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
  - a. sviluppa le attività di ricerca sia di base sia applicativa nell'ambito delle tecniche di prelievo e trapianto d'organo
  - b. favorisce la diffusione e lo scambio di risultati e tecnologie tra ricercatori e docenti di diverse aree scientifico-disciplinari
  - c. favorisce lo sviluppo di un approccio interdisciplinare per approfondire le conoscenze nell'ambito degli aspetti biologici relativi al trapianto di organi
  - d. promuove rapporti con altre istituzioni cliniche e di ricerca e si identifica come centro in grado di predisporre e proporre progetti a livello locale, nazionale ed internazionale;
  - e. favorisce il trasferimento di conoscenze, risultati e competenze verso organizzazioni ed enti esterni
  - f. favorisce la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni ed iniziative editoriali
  - g. favorisce la formazione di ricercatori, esperti e docenti nei diversi settori interessati.

#### **Art. 4 - Attività del Centro**

1. Nel Centro verranno sviluppati progetti e attività di ricerca, realizzate pubblicazioni, promossi seminari, attività di formazione e di aggiornamento e convegni di studio relativi all'ambito delle finalità di cui al precedente art. 3, e nel rispetto delle disposizioni in vigore presso l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche per conto e/o in collaborazione con enti pubblici e privati ed associazioni con interessi coerenti con le finalità del Centro, di cui all'articolo 3. Il Centro può utilizzare, previa autorizzazione del dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, eventualmente regolando il rimborso dei relativi costi.

#### **Art. 5 - Membri aderenti al Centro**

1. Sono membri aderenti al Centro:
  - a. i Professori e i Ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso;
  - b. i Professori e Ricercatori in ruolo presso l'Università degli studi dell'Insubria, che svolgano attività di ricerca nell'ambito delle finalità del Centro, accolti mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7; avverso l'eventuale diniego è ammesso il ricorso al Senato Accademico dell'Università;
  - c. altri docenti, ricercatori, personalità scientifiche e cliniche che condividano le finalità del Centro, la cui ammissione avviene mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il consiglio scientifico, di cui al successivo art. 7.



#### **Art. 6 - Organi del Centro**

1. Sono Organi del Centro:
  - a. Consiglio Scientifico
  - b. Direttore Scientifico

#### **Art. 7 - Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  - a. Quattro membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i professori e ricercatori aderenti al Centro, di cui uno con funzione di segretario
  - b. Direttore Scientifico
2. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore. Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti, anche dietro proposta dei singoli aderenti al centro; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze. I membri cooptati rimangono in carica fino alla naturale durata del Consiglio Scientifico, partecipano a tutte le riunioni del Consiglio con parere consultivo. I membri elettivi durano in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al Centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti. Il Direttore convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del direttore. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato al Consiglio.

#### **Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico:
  - a. individua le linee dell'attività scientifica del Centro, approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore;
  - b. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore;
  - c. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
  - d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
  - e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

#### **Art. 9 - Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico è designato dal Consiglio Scientifico, scelto tra i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso. Il direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore.
2. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
  - a. rappresenta il Centro
  - b. presiede il Consiglio Scientifico
  - c. presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
  - d. predispose la relazione sull'attività svolta nell'anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e,



- e. unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni.
- f. designa un Vice Direttore tra i professori aderenti al centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza;
- g. assume la responsabilità amministrativa e contabile della gestione.

#### **Art. 10 - Finanziamenti**

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
  - a. Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca;
  - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - c. Comunità Europea o altri Organismi Internazionali;
  - d. Enti di diritto pubblico e privato, nonché altri soggetti dotati di personalità giuridica o fisica.
  - e. eventuali contributi dei Dipartimenti di afferenza e delle Facoltà a cui fanno riferimento i membri aderenti al centro a qualsiasi titolo.

#### **Art. 11 - Amministrazione e Funzionamento del Centro**

1. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile è affidata inizialmente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche; può essere affidata, in ragione di esercizio finanziario, ad altro Dipartimento, purché ad esso afferisca il Direttore del Centro e previa deliberazione del Dipartimento stesso.

#### **Art. 12 - Beni**

1. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature funzionanti in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, regolando il rimborso dei relativi costi.

#### **Art. 13 - Personale**

1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori e Ricercatori aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e di strutture pubbliche e private. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione ( infortuni e responsabilità civile).

#### **Art. 14 - Modifiche al regolamento**

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria.